Pubblicato il 24/02/2023

N. 00254/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00766/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 766 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Fiorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria *ex lege*, con sede in Venezia, San Marco 63;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento di reiezione del Ministero dell'Interno – -OMISSIS- con il quale è stata respinta l'istanza del ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura della partita iva "agricola" finalizzata al subentro nella gestione dell'azienda agricola familiare dopo il decesso della madre in

quanto «*la titolarità di partita iva può abilitare tale personale, quanto meno in astratto, ad esercitare attività che l'ordinamento di settore espressamente indica come incompatibili*»;

- per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, del preavviso di rigetto nr. -OMISSIS-;

- nonché ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del Provvedimento di reiezione del Ministero dell'Interno – -OMISSIS- della -OMISSIS- e data -OMISSIS-, e notificato a mani al ricorrente in data -OMISSIS- con il quale è stata respinta l'ulteriore istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura della partita iva "agricola" finalizzata a subentrare nella gestione dell'azienda agricola familiare dopo il decesso della madre in quanto «nel bilanciamento degli interessi in gioco, quello pubblico e quello privato, sia prevalente quello pubblico del buon andamento dell'amministrazione»;

- per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, del preavviso di rigetto -OMISSIS-;

- nonché ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del presente ricorso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, -OMISSIS-, espone di essere proprietario di circa 8.000 metri quadrati di vigneto nel -OMISSIS-, della cui coltivazione si sarebbe sin qui occupato nel proprio tempo libero. A seguito della morte dalla madre, intestataria dell'attigua Azienda Agricola, ereditava due ulteriori piccoli appezzamenti di vigneto contigui a quelli già di proprietà per aggiuntivi 2.000 metri quadrati circa, nonché alcuni macchinari agricoli impiegati per la conduzione dei terreni. Posto nella necessità di mantenere in vita la vigna di famiglia, il ricorrente chiedeva all'Amministrazione di appartenenza il nulla osta all'apertura della partita iva finalizzata unicamente alla gestione dell'azienda unitamente al padre, ormai ottantaseienne, dei terreni di proprietà e di quelli ereditati dalla madre, al fine di poter rimanere socio viticoltore della -OMISSIS- e potervi, quindi, conferire la propria produzione, nonché per poter assumere l'intestazione dei macchinari agricoli caduti in successione e acquistare i materiali di consumo.

La richiesta era respinta con provvedimento notificato -OMISSIS-, che il ricorrente impugnava avanti questo Tribunale.

All'esito della camera di consiglio dell'8 settembre 2021, la Sezione respingeva l'istanza cautelare in quanto:

- "*l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo, obiettivo indicato nella richiesta di autorizzazione del ricorrente ("intenzionato a subentrare nell'azienda familiare" – vd. istanza del -OMISSIS-), atteso il carattere professionale della stessa (che implica, ai sensi dell'art. 1, D. Lgs. n. 99 del 2004, un impegno pari ad "almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo" e dalla produzione di ricavi dalle occupazioni agricole di cui all'art. 2135 c.c. pari ad "almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro"), appare, anche per la sua preponderanza rispetto al servizio, incompatibile con l'appartenenza ai ruoli della-OMISSIS-, confliggendo con l'osservanza del principio di esclusività sancito dall'art. 98 Cost.*";

- "*ai sensi dell'art. 50, comma 1, dell'Ordinamento della-OMISSIS- (D.P.R. n. 335 del 1982) "il personale […] non può esercitare il commercio, l'industria né alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a*

fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali", sicché l'esercizio professionale, nel senso sopra precisato, dell'attività agricola deve essere ritenuto incompatibile con il rapporto di impiego, potendosi ritenere ammesso "solo se l'impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l'anno", restando tuttavia salva la valutazione, strettamente discrezionale, dell'Amministrazione riguardo all'ammissibilità nel concreto di tale minore impegno rispetto alle preminenti esigenze del servizio (vd. -OMISSIS-)";

- "*- non risultando dalla domanda del ricorrente il rispetto dei limiti anzidetti - i rilievi esposti non permettono di apprezzare favorevolmente i motivi di gravame, ai fini del vaglio della domanda cautelare*" (ord. -OMISSIS-).

2. Uniformandosi ai principi desumibili dalla richiamata pronuncia cautelare (confermata in appello dal Consiglio di Stato con-OMISSIS-), e all'assunto secondo cui, ferma la valutazione dell'Amministrazione, l'esercizio professionale dell'attività agricola da parte di un dipendente pubblico può ritenersi ammesso "*solo se l'impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l'anno*" (circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri –-OMISSIS-), il ricorrente, in data -OMISSIS-, formulava una nuova istanza di autorizzazione, nella quale circoscriveva l'impegno richiesto dalla coltivazione a non più di sei ore settimanali, pienamente compatibili con gli obblighi di servizio. Precisava inoltre che l'attività non avrebbe avuto un effettivo scopo di lucro, mirando piuttosto alla conservazione del proprio patrimonio, anche in considerazione dei modesti ricavi.

Anche tale istanza veniva tuttavia respinta con provvedimento notificato il -OMISSIS-. L'Amministrazione riteneva che l'assunzione della qualifica di esercente l'impresa agricola - condizione che implicherebbe l'esercizio di un'attività commerciale - sarebbe risultata incompatibile con lo *status* di appartenente alla-OMISSIS-, ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 335 del 1982, indipendentemente dal minimo sacrificio richiesto dall'attività autorizzata.

Il nuovo provvedimento di diniego veniva impugnato con motivi aggiunti, tramite i quali il ricorrente ribadiva come l'attività esercitata - per quanto in forma professionale - ai fini della proficua coltivazione del fondo e la

correlata assunzione della particolare qualifica di imprenditore agricolo non si sarebbero poste in contraddizione con il rapporto di impiego.

3. A seguito dell'accoglimento della domanda cautelare (ordinanza-OMISSIS-), l'Amministrazione (invitata a rideterminarsi sulla base dei principi enunciati dalla Sezione) accoglieva provvisoriamente la richiesta, riservandosi di riesaminarla nuovamente "*all'esito dell'udienza di merito e nella sola ipotesi di soccombenza del ricorrente*".

4. Chiamata quindi alla camera di consiglio del 5 ottobre 2022, fissata ai fini dell'ulteriore trattazione della domanda cautelare, la causa veniva trattenuta in decisione con avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

5. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., attesa la manifesta improcedibilità del ricorso introduttivo e l'altrettanto manifesta fondatezza dei motivi aggiunti.

6. Il ricorso introduttivo, come detto, deve essere dichiarato improcedibile avendo il ricorrente formulato una nuova istanza oggetto di un successivo provvedimento di diniego, impugnato mediante motivi aggiunti, sui quali si è dunque interamente traslato l'interesse sotteso al gravame.

Permane, invece, l'interesse alla decisione dei motivi aggiunti, dal momento che l'accoglimento della nuova richiesta del ricorrente, susseguente alla pronuncia cautelare di questo Tribunale, risulta espressamente formulato in termini provvisori, in quanto condizionato all'esito del giudizio ove sfavorevole all'interessato.

7. I motivi aggiunti – da scrutinarsi nel loro complesso - sono fondati.

Come si è già osservato in sede cautelare, in data -OMISSIS- il ricorrente ha formulato una nuova istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo nel settore vitivinicolo, onde poter subentrare nell'azienda familiare, precisando, in aggiunta a quanto rappresentato nell'originaria domanda, precedentemente respinta

dall'Amministrazione, che detta attività sarebbe risultata del tutto marginale, rispetto al servizio, discontinua e comunque non professionale, con un impegno pari all'incirca al 10% del tempo di lavoro complessivo.

L'Amministrazione, con il provvedimento di rigetto ha obiettato che le attività di "*trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dell'uva*" costituirebbero "*finalità elettive dell'azienda*", la conduzione della quale non potrebbe che presupporre quindi l'assunzione, da parte del ricorrente, della qualifica professionale di imprenditore, qualifica – collegata all'esercizio di un'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli – che risulterebbe incompatibile con il rapporto d'impiego e con il servizio prestato nella-OMISSIS-.

In proposito, deve essere osservato che, ai sensi dell'art. 2135 c.c., la qualifica di imprenditore agricolo comprende anche "*le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge*" (comma 3).

All'interno di tale perimetro, le attività di trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, non costituiscono, in carenza di ulteriori indicatori, il presupposto per l'attribuzione della qualifica e dello statuto di imprenditore commerciale.

Pertanto, "*in presenza di un'attività connessa di commercializzazione la natura di impresa agricola non consegue di per sé dallo svolgimento di un ciclo biologico di coltivazione collegato con il fondo, ma dal fatto che tale commercializzazione riguardi prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo piuttosto che in altro modo*" (così Cass. Civ., Sez. VI, 21 gennaio 2021, n. 1049, in tema di prova del carattere agricolo

dell'impresa ai fini dell'accertamento dei requisiti di esenzione dalle procedure concorsuali);

Ne consegue che il mero esercizio in seno all'impresa di un'attività, ancorché strutturata, di commercializzazione di prodotti di origine agricola, non consente – come invece ritenuto l'Amministrazione - di qualificare direttamente detta impresa come commerciale ovvero di individuarne uno specifico ramo cui attribuire l'attributo della commercialità. Attributo che, secondo l'inequivoco dato normativo (art. 2135, comma 3, c.c.), deve essere escluso in questa sede, avendo il ricorrente dichiarato che intende cedere esclusivamente quanto prodotto dalla coltivazione dei fondi di proprietà, così da racchiudere entro tale ristretto ambito – astrattamente compatibile con la conservazione della qualifica di imprenditore agricolo - l'attività di commercializzazione, ossia limitandola all'integrale cessione della propria produzione ad un unico operatore.

Per quanto precede ed entro i precisi limiti segnati dall'istanza dell'interessato, l'assunzione della qualifica di imprenditore agricolo strettamente funzionale all'attività di coltivazione dei terreni di proprietà e alla conservazione dell'azienda agricola di famiglia, non appare dunque incompatibile con l'appartenenza ai ruoli della-OMISSIS-.

I motivi aggiunti vanno pertanto accolti e per l'effetto deve essere annullato il provvedimento notificato il -OMISSIS- – in epigrafe descritto -, con il quale è stata respinta la domanda del ricorrente del -OMISSIS-.

Le spese possono essere compensate in considerazione delle peculiarità della vicenda e degli alterni esiti della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse;

- accoglie i motivi aggiunti nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Nicola Bardino	**Maddalena Filippi**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.